



Oggetto

.....OMISSIS..... – Appalto integrato – progetto esecutivo – verifica preventiva – soggetti affidatari – art. 34, comma 2, lett. a) e b), Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 - richiesta di parere.

UPREC-CONS-0067-2025-FC

FUNZ CONS 26/2025

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 20 marzo 2025, acquisita al prot. Aut. n. 43625, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 18 giugno 2025, ha approvato le seguenti considerazioni.

Preliminarmente si rappresenta che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell'istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.

Con la citata nota,OMISSIS..... comunica all'Autorità che molti comuni aderenti all'Associazione sollevano una questione interpretativa in ordine alle previsioni dell'art. 34 dell'Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, con particolare riguardo al comma 2, lett. a) della norma, che sembrerebbe consentire ai soli soggetti ivi indicati, la possibilità di svolgere la verifica dei progetti relativi ad un appalto integrato.

L'Associazione invoca, in particolare, un intervento dell'Autorità, volto a chiarire se anche un libero professionista, con qualifica di architetto o ingegnere, di cui all'art. 66 del d.lgs. 36/2023, che disponga di un sistema di controllo della qualità, come la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, possa effettuare la verifica preventiva di un progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario di un appalto integrato, con importo dei lavori inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 14 del Codice.

Al fine di esprimere avviso sulla questione posta, sembra opportuno richiamare in via preliminare le disposizioni dell'art. 42 (*verifica della progettazione*), del d.lgs. 36/2023 il quale dispone (con riguardo ai profili di interesse ai fini del parere) al comma 1 che «Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori». La norma dispone, inoltre, al comma 3 che «la verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle

amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile (...)). Il comma 5 dello stesso art. 42 aggiunge che «L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere».

Si richiama, inoltre, l'art. 34 dell'Allegato I.7 del Codice, richiamato dalla norma, ai sensi del quale «Nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario è soggetto, prima dell'approvazione, all'attività di verifica».

Come osservato nella Relazione Illustrativa del Codice, l'articolo 42 sopra richiamato, «specifica le modalità di espletamento e individua i profili oggetto della verifica della progettazione. Il comma 1 prevede che ogni progetto sia sottoposto a una verifica correlata ai contenuti del documento d'indirizzo progettuale ed alle norme applicabili; tale verifica è demandata ad un unico organo, ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli e termina con la verifica del progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori. La verifica in corso di progettazione, già prevista dall'abrogato DPR 207/2010, risulta, quindi, maggiormente valorizzata mediante la previsione contenuta nella fonte primaria. Si chiarisce l'oggetto della verifica nel caso di appalto integrato, disponendo che la stessa avvenga su entrambi i livelli di progettazione: sia il PFTE (eventualmente redatto dalla stazione appaltante o da un progettista esterno affidatario di specifico incarico professionale), sia il progetto esecutivo, la cui esecuzione è affidata all'operatore economico nell'ambito della procedura di appalto relativa anche all'esecuzione dei lavori. In questo caso, si ritiene opportuno che la verifica di entrambi i livelli del progetto sia condotta, anche a distanza di tempo, dal medesimo soggetto, al fine di sfruttarne la pregressa conoscenza acquisita durante lo sviluppo del primo livello di progettazione. (...) Il comma 5 rinvia all'allegato I.7. la disciplina dei contenuti e delle modalità di verifica nonché dei soggetti che vi provvedono, chiarendo, sul piano contabile-finanziario, che gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere».

Sulla base delle previsioni del Codice sopra richiamate e della Relazione Illustrativa, dunque, si evidenzia, in primo luogo, che in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, è prevista sia la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica, che deve essere completata prima dell'avvio della procedura di affidamento, sia la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario, da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori. Pertanto, per l'appalto integrato, entrambi i livelli di progettazione sopra indicati, devono essere sottoposti a verifica.

Premesso quanto sopra, quanto ai soggetti che possono svolgere l'attività di verifica della progettazione, l'Allegato I.7, cui rinvia a tali fini l'art. 42 del d.lgs. 36/2023, dopo aver sottolineato al comma 1 che «Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati», dispone al comma 2 che l'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice,

che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;

- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.

L'art. 35 dello stesso Allegato I.7, stabilisce che per le attività di verifica sono «a) Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità conforme coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'*European cooperation for accreditation (EA)*, nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le amministrazioni dello Stato nei limiti di quanto previsto all'articolo 36, comma 3».

L'art. 34 sopra richiamato prescrive, quindi, al comma 2, lett. a) che in caso di appalto integrato, con importo lavori pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del Codice (euro 5.538.000), la verifica della progettazione deve essere necessariamente svolta da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Il legislatore ha, in tal modo, prescritto per l'appalto integrato, nel quale il progetto esecutivo è rimesso all'appaltatore, un regime di particolare rigore nello svolgimento dell'attività di verifica, contemplando la necessità di affidare la stessa ad organismi accreditati, ove l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia comunitaria.

Non sembra quindi applicabile all'appalto integrato, la previsione della lett. b) dello stesso comma 2 dell'art. 34 citato, contemplante la possibilità, per lavori di importo compreso tra la soglia comunitaria e 20 milioni di euro, di affidare l'attività di verifica, oltre che ai soggetti di cui alla lettera a), anche agli operatori economici elencati all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità e alla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità.

Si ritiene, infatti, che il legislatore, con la previsione dell'art. 34, comma 2, lett. a) abbia voluto chiaramente imporre, per l'appalto integrato con lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, che l'attività di verifica sia svolta da organismi di controllo accreditati.

In tal senso, peraltro, sembra orientato anche il MIT il quale, nell'esaminare un quesito relativo ad un appalto integrato di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e alla necessità, in tal caso, di sottoporre a verifica, da parte di soggetti accreditati di cui alla lett. a) dell'art. 34, comma 2, dell'allegato I.7, del Codice, sia il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) a base di gara, sia il progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario, ha osservato che «l'art 42 comma 1 d.lgs. 36/2023, terzo periodo, prevede espressamente che "in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori." Inoltre, nell'allego I.7 d. lgs. 36/2023, l'art. 34 co. 5 prevede che "nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario è soggetto, prima dell'approvazione, all'attività di verifica". Pertanto, entrambi i livelli

di progettazione devono essere sottoposti a verifica da parte dei soggetti accreditati di cui all'art. 34 comma 2 lettera a) dell'allegato I.7. La risposta alla prima domanda è affermativa. La seconda domanda risulta superata dalla risposta fornita alla prima domanda» (parere MIT n. 3289/2025; la seconda istanza afferiva alla possibilità di verificare il progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. b) dell'Allegato I.7).

A parere del MIT, quindi, nel caso di appalto integrato, con importo lavori di valore pari o superiore alle soglie comunitarie, entrambi i suindicati livelli di progettazione devono essere sottoposti a verifica da parte degli organismi di controllo accreditati di cui alla lett. a) dell'art. 34, comma 2, dell'Allegato I.7.

Pertanto, in risposta al quesito posto, esclusa la possibilità, nel caso in esame, di affidare l'attività di verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario ad operatori economici di cui all'art. 66 del d.lgs. 36/2023, che dispongano di un sistema di controllo della qualità (ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. b) dell'Allegato I.7), si conferma l'obbligo di affidare tale verifica agli organismi di controllo accreditati di cui alla lett. a) dell'art. 34, comma 2, dell'Allegato I.7 nel senso indicato.

Per quanto sopra, si riscontra la richiesta di parere sottoposta all'attenzione dell'Autorità nel senso sopra indicato e si rimette all'Associazione richiedente ogni valutazione in ordine alla fattispecie oggetto della stessa, sulla base dell'indirizzo generale illustrato.

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente